



## **Rete Natura 2000**

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

### **IT1110057 – Serra di Ivrea** **Misure di conservazione sito-specifiche** Versione editoriale

*(Approvate con D.G.R. n. 30-4238 del 21/11/2016)*



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio**  
**Settore Biodiversità e Aree Naturali**



## INDICE

### **Versione editoriale**

#### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

#### **TITOLO II**

**MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110057 SERRA DI IVREA**

#### **CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali**

##### **Art 2**

*(disposizioni generali)*

##### **Art. 3**

*(Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) e Boschi misti della pianura alluvionale (91F0))*

##### **Art. 4**

*(Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querce tiglieti (9180\*))*

##### **Art. 5**

*(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*))*

##### **Art. 6**

*(Norme per i Castagneti (9260))*

#### **CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere**

##### **Art. 7**

*(Disposizioni generali)*

##### **Art. 8**

*(Obblighi generali per i piani di gestione)*

##### **Art. 9**

*(Norme per Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))*

##### **Art. 10**

*(Norme per Vegetazione annuale spondale delle acque ferme (3130))*

#### **CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli**

##### **Art. 11**

*(Disposizioni generali)*

##### **Art. 12**

*(Norme per Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))*

### TITOLO III

#### MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

##### **CAPO I – Specie vegetali**

###### **Art. 13**

*(Misure di conservazione generali)*

###### **Art. 14**

*(Presenza di *Lindernia procumbens*)*

##### **CAPO II - Specie animali**

###### **CROSTACEI**

###### **Art. 15**

*(Presenza di *Austropotamobius pallipes*)*

###### **LEPIDOTTERI**

###### **Art. 16**

*(Misure di conservazione generali)*

###### **Art. 17**

*(Presenza di *Euplagia quadripunctaria*)*

###### **Art. 18**

*(Presenza di *Lycaena dispar*)*

###### **Art. 19**

*(Presenza di *Zerynthia polyxena*)*

###### **PESCI**

###### **Art. 20**

*(Presenza di *Lethenteron zanandreae*)*

###### **ANFIBI**

###### **Art. 21**

*(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *Rana lessonae*, *Rana dalmatina*)*

###### **RETTILI**

###### **Art. 22**

*(Presenza di *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Elaphe (=Zamensis) longissima*)*

##### **ALLEGATI**

##### **Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie**

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110057 Serra di Ivrea in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110057 Serra di Ivrea e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II “Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1110057 Serra di Ivrea e nel seguente Titolo III “Misure specifiche per specie o gruppi di specie”, nonché nell'allegato A.

**TITOLO II**  
**MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI**  
**HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110057 SERRA DI IVREA**

**CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali**

**Art 2**  
*(disposizioni generali)*

1. Negli ambienti forestali del sito, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato;
2. il Piano Forestale Aziendale, oltre a quanto previsto agli articoli 1 e 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, è redatto in conformità con le presenti misure di conservazione sito specifiche e da esse integrato per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso;
3. è da promuovere la creazione di un sistema di gestione forestale consorziato finalizzato ad una gestione sostenibile e razionale delle risorse forestali;
4. in tutti gli interventi selvicolturali è vietato il prelievo di esemplari di latifoglie autoctone con diametro ricadente nelle classi diametriche uguali o superiori a 60 cm.

**Art. 3**  
*(Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) e Boschi misti della pianura alluvionale (91F0))*

1. È vietato:
  - a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
  - b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato C delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte* in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
  - c) il governo a ceduo.
2. È obbligatorio:
  - a) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia ;
  - b) la conversione del governo misto in fustaia nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
  - c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
  - d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri ;

- e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- f) in presenza di esemplari di faggio, rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineto;
- g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stagionali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
- c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
- d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

#### **Art. 4**

*(Norme per i Boschi diiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querceti tigietici (9180\*))*

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;
- b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 2000 m<sup>2</sup>;
- c) ridurre la copertura forestale a meno del 50 per cento in corrispondenza di megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati.

2. È obbligatorio:

- a) l'evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole;
- b) nei popolamenti instabili o soggetti a dissesto o in caso di documentate situazioni di sicurezza idraulica sono ammessi interventi orientati a incrementarne la stabilità, anche in coerenza con quanto previsto dall'Art. 23, comma 1, lettera c) delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*; i casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), sono assoggettati alla procedura di valutazione d'incidenza
- c) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C delle *Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, con particolare riferimento a olmo montano, acero riccio,iglio a grandi

foglie, tasso e agrifoglio, incluse le pioniere (ontano bianco) e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, abeti, rovere).

3. Quale buona pratica è da incentivare l'arricchimento della composizione con specie localmente rare o scomparse per pregressa gestione.

### **Art. 5**

*(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*))*

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;
- h) nel saliceto paludoso di salice cinereo sono ammessi rinfoltimenti con talee e, qualora soggetto a dinamiche sfavorevoli su oltre il 50 per cento della superficie, è possibile la ceduzione dei soggetti senescenti.

2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 50 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
  1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
  2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie



edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni;

3. Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri;
4. È obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm, oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- b) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- c) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- d) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- e) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

## **Art. 6**

*(Norme per i Castagneti (9260))*

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme di querce autoctone e delle altre latifoglie autoctone incluse nell'allegato C delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.

2. È obbligatoria:

- a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
  - 1) turno minimo di 20 anni; in presenza di robinia, il turno minimo è di 30 anni;
  - 2) non è fissato un turno massimo;
  - 3) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento;
  - 4) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento;

- 5) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
  - b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) avviamento all'altofusto con contenimento della robinia;
  - b) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
  - c) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
  - d) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
  - e) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.

### **CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere**

#### **Art. 7**

##### *(Disposizioni generali)*

Fino all'approvazione del Piano di Gestione, è vietata l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni e/o la compatibilità della presenza di pesci rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi e invertebrati acquatici). Disposizioni più restrittive potranno essere individuate dal piano di gestione.

#### **Art. 8**

##### *(Obblighi generali per i piani di gestione)*

- a) analisi della compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie;
- b) analisi degli scarichi urbani e delle attività produttive e valutarne la compatibilità;
- c) analisi delle canalizzazioni ad uso agricolo potenzialmente indirizzabili a lago ed i relativi sistemi deviatori;
- d) regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde.

## Art. 9

(Norme per Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition* (3150))

### 1. È vietato:

- a) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;
- b) alterazione delle rive o del fondale dei bacini o laghi che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- d) immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici in aree di torbiera o falda affiorante connesse ai laghi), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi lacustri;
- e) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat.

### 2. È obbligatoria:

- a) il contenimento della vegetazione acquatica è ammesso esclusivamente per il mantenimento di canali che consentono il transito delle imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati al momento dell'approvazione del presente atto ed in tali casi è consentito, previa assenso del soggetto gestore, solamente fino alla profondità strettamente necessaria al pescaggio in sicurezza dei natanti; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) controllo e eliminazione specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore.

### 3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) in lanche o bacini di ridotte dimensioni, eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze e/o riduzione della copertura arborea, per ridurre l'apporto di sostanza organica (foglie e rami) che determina l'interramento delle cenosi e che può alterare il pH delle acque.
- b) in laghi e paludi dotati di emissari naturali o artificiali, pulizia e mantenimento della pervietà idraulica e del regolare ricambio idrico di questi ultimi.
- c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale.

#### **Art. 10**

*(Norme per Vegetazione annuale spondale delle acque ferme (3130))*

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area con una fascia di rispetto della larghezza di 3 m, inclusi pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) modificare il regime della falda superficiale.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere.

### **CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli**

#### **Art. 11**

*(Disposizioni generali)*

Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

## **Art. 12**

*(Norme per Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))*

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. È obbligatoria:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

### **TITOLO III**

#### **MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE**

#### **CAPO I – Specie vegetali**

##### **Art. 13**

*(Misure di conservazione generali)*

Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.

Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

##### **Art. 14**

*(Presenza di Lindernia procumbens)*

1. È vietato:

- a) accesso con mezzi a motore o a piedi sui margini di stagni e pozze temporanee dove è presente la specie;
- b) apertura di sentieri o di strade in corrispondenza di aree con presenza della specie;
- c) artificializzazione delle sponde e realizzazione di infrastrutture fisse o mobili quali pontili, attracchi, etc. in sponde di bacini dove è presente la specie.

2. È obbligatorio:

- a) in aree di afflusso turistico ricreativo o di pesca sportiva delimitazione delle aree di presenza significativa della specie in modo da dissuadere l'accesso;
- b) posa di cartellonistica che spieghi importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto o obblighi nella fruizione dell'area;
- c) adozione di azioni di controllo della vegetazione alloctona invasiva;
- d) monitoraggio delle stazioni.

#### **CAPO II - Specie animali**

##### **CROSTACEI**

##### **Art. 15**

*(Presenza di Austropotamobius pallipes)*

1. È vietato:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità e la portata dei corsi d'acqua abitati dalla specie;

- b) ceduzione a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d'acqua popolati dalla specie.
- c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna acquatica in tutti gli ambienti acquatici in cui la specie è segnalata, o in corsi d'acqua collegati, in quanto in quanto potenziali vettori della peste del gambero (Afanomicosi);
- d) la pesca di esemplari di *Austropotamobius pallipes* nei corsi d'acqua in cui è presente la specie.

2. È obbligatorio:

- a) monitoraggio triennale delle specie;
- b) in caso di presenza accertata di gamberi alloctoni, redazione e messa in atto di un piano per la loro eradicazione o contenimento;
- c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione di fasce alberate lungo i corsi d'acqua in cui è presente la specie.

## **LEPIDOTTERI**

### **Art. 16**

*(Misure di conservazione generali)*

In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

### **Art. 17**

*(Presenza di *Euplagia quadripunctaria*)*

In base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica.

### **Art. 18**

*(Presenza di *Lycaena dispar*)*

1. È vietato:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) in ambienti di prateria umida, sfalci periodici invernali.

### **Art. 19**

*(Presenza di Zerynthia polyxena)*

1. È vietato:

- a) alterazione o riduzione areale degli ambienti in cui si sviluppano piante del genere *Aristolochia*.

2. È obbligatorio:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori;
- c) cartografia dei principali popolamenti di *Aristolochia* presenti nei Siti in cui *Zerynthia* è segnalata.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) interventi di mantenimento delle stazioni di *Aristolochia* impedendo l'eccessivo sviluppo della vegetazione arborea.

### **PESCI**

#### **Art. 20**

*(Presenza di Lethenteron zanandreae)*

1. È vietato:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna;
- b) utilizzo delle risorgive per l'allevamento ittico o di idrofauna;
- c) effettuare nuove captazioni idriche.

2. È obbligatorio:

- a) laddove presente *Lethenteron zanandreae*, monitoraggio periodico delle stazioni (ogni 1-3 anni, in relazione alla vulnerabilità della stazione);
- b) individuazione di fasce di rispetto (fasce tampone) per ridurre l'incidenza delle colture agrarie circostanti.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) rimboschimento delle fasce ripariali;
- b) manutenzione periodica delle risorgive.

### **ANFIBI**

#### **Art. 21**

*(Presenza di anfibì che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana lessonae, Rana dalmatina)*

1. È vietato:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;



- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. È obbligatorio:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

## **RETTILI**

### **Art. 22**

(Presenza di *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Elaphe* (=Zamensis) *longissima* )

Valgono le misure di conservazione indicate per gli ambienti agricoli al Capo V delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.



## ALLEGATI

### Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110057 Serra di Ivrea, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito.

**Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110057 Serra di Ivrea**

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti forestali alpini</li> <li>– Ambienti forestali delle montagne mediterranee</li> <li>– Ambienti misti mediterranei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie</li> <li>– Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio</li> <li>– Faggete e boschi misti mesofili</li> <li>– Castagneti</li> <li>– Querceti mesofili</li> <li>– Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni</li> <li>– Vegetazione ripariale arborea</li> <li>– Cespuglieti temperati</li> </ul>	9160, 9180, 91E0*, 91F0, 9260
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zone umide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sorgenti pietrificanti</li> <li>– Torbiere</li> <li>– Stagni e paludi</li> <li>– Laghi</li> </ul>	3130, 3150
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti agricoli</li> <li>– Risaie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Praterie</li> </ul>	6510

\* Habitat prioritario

**Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive**

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Invertebrati</i>			
	6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	1092	<i>Austropotamobius papilles</i>	
	1053	<i>Zerynthia polyxena</i>	
	1060	<i>Lycaena dispar</i>	
<i>Pesci</i>			
	5331	<i>Telestes muticellus</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	6152	<i>Lampreda zanandreae</i>	

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Anfibi</i>			
	1167	<i>Triturus carnifex</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Hyla intermedia</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
		<i>Triturus vulgaris</i>	
	1209	<i>Rana dalmatina</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1207	<i>Rana lessonae</i>	
<i>Rettili</i>			
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1284	<i>Coluber viridiflavus</i>	
	1283	<i>Coronella austriaca</i>	
	1281	<i>Elaphe longissima</i>	
		<i>Lacerta bilineata</i>	Specie tutelata da Convenzioni internazionali
<i>Uccelli</i>			
	A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	
<i>Mammiferi</i>			
	1358	<i>Mustela putorius</i>	Specie elencata nell'All. V della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Erinaceus europaeus</i>	Specie tutelata da Convenzioni internazionali
		<i>Meles meles</i>	
		<i>Sciurus vulgaris</i>	
<i>Vegetali</i>			
	1898	<i>Eleocharis carniolica</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	1725	<i>Lindernia procumbens</i>	
		<i>Drosera rotundifolia</i>	Specie inserita in Liste Rosse nazionali
		<i>Juncus bulbosus</i>	
		<i>Ludwigia palustris</i>	
		<i>Nymphoides peltata</i>	
		<i>Pseudostellaria europea</i>	
		<i>Rhynchospora alba</i>	
		<i>Scutellaria minor</i>	